

ACCESSO DELLA CONDUTTRICE DI IMMOBILE COMMERCIALE AD ATTI DETENUTI  
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVI A TERZI, INERENTI L'IMMOBILE MEDESIMO

**Ricorrente:** ..... s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di ..... - Agenzia delle Entrate  
Dir.ne Reg.le della .....

FATTO

La ..... s.r.l., in persona del legale rappresentante ....., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Provinciale di ..... e alla Direzione Regionale della ..... dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo copia di numerosa documentazione relativa ai soggetti terzi appresso indicati, con riferimento alla vicenda di seguito esposta.

Evidenziava la propria posizione legittimante l'accesso richiesto con riferimento alla propria qualità di conduttrice, dal ....., dell'immobile commerciale di ....., ..... a ....., sul quale vanterebbe, in tal veste, un diritto di prelazione per l'alienazione, ex art. 38 L. 392/1978.

Motivava, pertanto, l'istanza con la finalità di provare che l'immobile *de quo* sarebbe stato sostanzialmente alienato mediante un'articolata cessione di quote societarie del capitale della proprietaria ..... S.r.l. tra i soggetti ....., ....., ..... S.p.A, ....., ..... S.r.l., ..... S.r.l..

Chiedeva pertanto, in sostanza, le dichiarazioni dei redditi dei sigg.ri ....., ..... e ....., nonché copia dei documenti attestanti i movimenti di capitale precisamente individuati e copia degli atti di cessione di quote indicati.

Precisava di voler esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nell'ambito di due procedimenti giudiziari pendenti davanti al Tribunale di ..... R.G. .... / ..... e R.G. .... / ....., con particolare riferimento a quest'ultimo avente ad oggetto una domanda di simulazione nonché di riscatto ai sensi degli artt. 38 e 39 L. 392/1978.

La Direzione Provinciale ..... di ....., competente ai fini dell'accesso, rigettava l'istanza sulla dedotta carenza di un interesse qualificato all'accesso richiesto, non sussistendo una necessità di acquisire *ex lege* 241/90 i documenti richiesti, in considerazione della pendenza dei menzionati giudizi e ben potendo l'istante esercitare l'accesso nelle forme previste nel codice di rito, nell'ambito dei giudizi instaurati. In tale scenario l'amministrazione ha ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza dei terzi rispetto allo speculare diritto di accesso vantato dall'istante.

Avverso tale provvedimento di rigetto, datato 21 marzo 2019, l'istante come rappresentata - e per il tramite degli avvocati ..... e ..... di ..... e ..... di ..... - ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso a tutti i terzi controinteressati, cui gli atti richiesti direttamente si riferiscono.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale richiama le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

Sono, altresì, pervenute le controdeduzioni dei sigg.ri ....., ..... e ..... anche in qualità di legale rappresentante della ..... s.r.l.

I predetti soggetti terzi, per il tramite dei legali incaricati, insistono per il rigetto del ricorso *de quo* eccependo – in sostanza - la carenza di un interesse, diretto concreto ed attuale della istante all'accesso richiesto e della stretta necessità dei documenti richiesti, evidenziando la possibilità per l'istante di richiedere la documentazione oggetto di interesse nell'ambito dei giudizi tra le medesime parti pendenti, secondo le prescrizioni del codice di rito, delle quali l'accesso ex lege 241/'90 costituirebbe un aggiramento.

I terzi non evidenziano alcuna necessità di tutela della propria riservatezza da contrapporre al diritto all'accesso della richiedente.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla ..... s.r.l., come rappresentata, la Commissione osserva che la ricorrente ha dedotto un interesse qualificato all'accesso richiesto ed ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica soggettiva che intende tutelare, come prescritto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90. L'esistenza di norme procedurali relative alla acquisizione di documenti nell'ambito del giudizio civile non muta la disciplina dell'accesso *ex lege* 241/90, rispetto alla quale si pongono come strumenti diversi e azionabili sulla base di altri presupposti.

Il diritto di accesso della legge 241/90, poi, si configura quale “acausale” e prescinde, pertanto, dalla verifica – anche da parte della Commissione - della spettanza in concreto del bene della vita che l'accedente si propone di tutelare.

La Commissione osserva, inoltre, che le opposizioni presentate dai controinteressati non si fondano su una dedotta necessità di tutela della riservatezza dei terzi, in grado di far recedere lo speculare diritto di accesso vantato dall'istante, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti.

Sulla base delle suesposte argomentazioni il ricorso presentato deve dirsi, pertanto, meritevole di accoglimento.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta dell'8 maggio 2019)